

San Marino, 20.05.2025

Non posso fare a meno di fare chiarezza su quanto scritto nel comunicato istituzionale di BSM in merito all'esposto/denuncia da me presentato nei suoi confronti, al fine di rendere edotti i cittadini sul reale stato delle cose, nella speranza di farli riflettere su come troppo spesso sono indotti a credere che la narrativa di un Ente sia più "vera" di quella di una singola persona.

Orbene, BSM continua (con il solito "copia e incolla") a dipingermi come grande debitore, come colui che si è incassato i soldi della gente, rovinando intere famiglie, come colui che ha compiuto atti frodatori di alienazione dei beni e che si merita di essere aggredito e spogliato di tutto.

Innanzitutto, voglio ribadire che non ho mai preso i soldi di nessuno e lo confermano tutte le assoluzioni/archiviazioni nei procedimenti penali aperti a mio carico per i reati di truffa e appropriazione indebita, su denuncia dei promissari acquirenti.

Dopo di che, voglio evidenziare quanto sia facile avere successo con una dichiarazione di riconoscimento di debito di oltre 6 milioni di Euro, sottoscritta inconsapevolmente, che non esiste agli atti della società e che, d'altronde, non ha mai avuto alcuna ragione di esistere.

Come mai il gruppo BSM, così certo di tutti i miei debiti, per aggredirmi ha utilizzato un foglio, senza alcun documento di supporto che legittimi questo (inesistente) ingente credito, di cui (inconsapevolmente) io mi sarei dichiarato debitore?

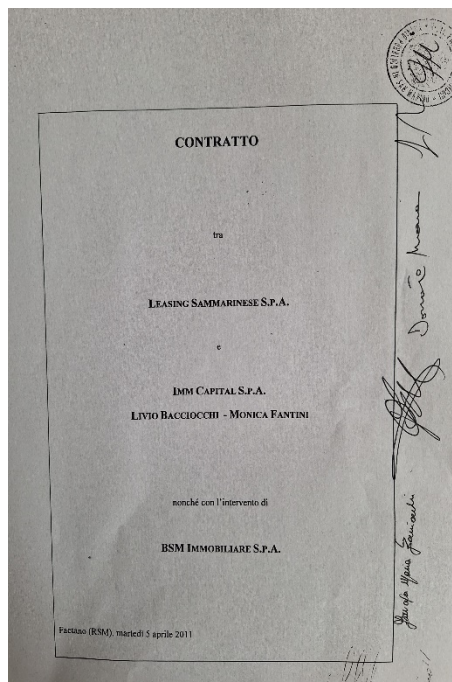
E perché lo stesso gruppo BSM ha avuto bisogno di disconoscere e negare più volte davanti al Giudice l'esistenza dell'Accordo Quadro?

sconfessare la natura schiettamente negittima del conferimento...
eseguito in data 5 novembre 2010. Si è fatto notare, infatti, come tutte le contestazioni
e le pretese avverse trovino il proprio titolo negli asseriti inadempimenti di LSA ad un
preteso strumento negoziale che sarebbe stato stipulato in data 5 aprile 2011 (il c.d.
Accordo Quadro), successivo dunque di ben cinque mesi alla data in cui è stata
... Non è dunque neppure contestato da controparte che, alla data del 5

È parimenti inammissibile il capitolo 4: non solo perché marcatamente
valutativo, stante che richiederebbe al teste di esprimere un apprezzamento
sulle finalità a cui "doveva servire" un asserito "accordo"; bensì anche perché

- I Convenuti sembrano poi volere attribuire un (qui contestato) effetto
"tranciante e risolutivo" al presunto cd. accordo quadro, ma non si
comprende se al tempo stesso (con insanabile contraddizione) essi ne

ogni genere che sarebbero stati commessi ai danni di Bacc...
Controparte si spende in un atto tanto denso di argomentazioni confuse e non
attinenti alla materia del contendere (26 delle 38 pagine complessive sono dedicate alla
trattazione di un contratto, denominato "Accordo Quadro", che non ha attinenza
alcuna al presente giudizio) quanto carente nelle argomentazioni di diritto poste a
(vano) sostegno della opposizione.



Dall'avversa comparsa del 23 luglio 2020 si evince che Livio Bacciocchi avrebbe a suo dire avanzato una (sedicente) richiesta di ammissione al patrocinio gratuito, al solo fine di ottenere una "esenzione dal pagamento ... di tutte le ... imposte di bollo e di registro" relative a quello che procura avversa definisce come "accordo del 5 aprile 2011", o "accordo quadro del 5 aprile 2011".

Lo scopo che Controparte si prefissa (a costo di domandare la sospensione del giudizio) sarebbe quello di introdurre agli atti della presente causa, con esenzione da registrazione, un documento (quello che procura avversa definisce come "accordo del 5 aprile 2011", o "accordo quadro del 5 aprile 2011") il quale, evidentemente, non ha niente a che fare con i rapporti bancari da cui derivano i crediti azionati in questa sede processuale da BSM.

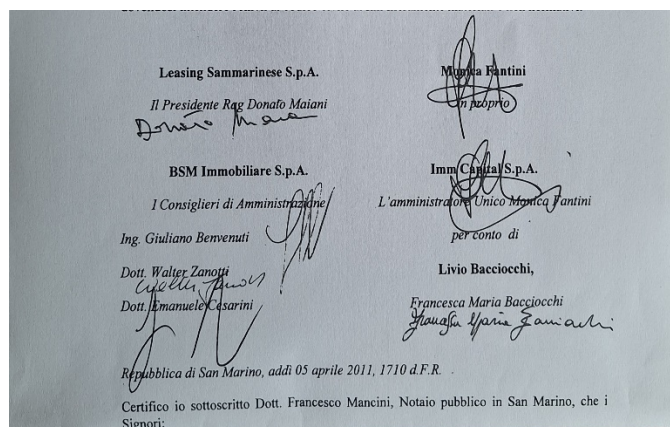
Ha la memoria corta? Eppure sono stati i suoi legali a predisporlo e chiamarlo così... "Accordo Quadro".

Egregio Avv. Bacciocchi,

su indicazione del Collega Mularoni anticipo in allegato l'ultima versione della bozza di Accordo Quadro, aggiornata tenuto conto di quanto fatto oggetto di discussione tra le Parti nel corso dell'incontro tenutosi il 21 gennaio 2011 presso BSM. Al riguardo, segnalo che le osservazioni da Lei inoltrate in seguito al medesimo incontro sono al vaglio di BSM.

Eppure i suoi esponenti erano presenti al momento della sottoscrizione in data 5 aprile 2011.

Le firme sono addirittura autenticate da Notaio.



E perché il gruppo BSM ha dovuto approfittare della mia impossibilità di utilizzare in giudizio l'Accordo Quadro, in quanto non in regola con le imposte di registrazione (dai costi milionari, che non ero in grado di sostenere), per dimostrare le proprie, così reali, ragioni creditorie?

Perché ha addirittura inviato una segnalazione ad un Comitato pubblico al fine di impedirmi di ottenere il beneficio del patrocinio gratuito, che mi avrebbe consentito di utilizzare l'Accordo Quadro in giudizio? Perché, se il credito era così certo, i legali e gli Uffici interni di BSM, si sono adoperati così pervicacemente affinché io non potessi ottenere il beneficio e utilizzare l'Accordo Quadro?

Dagli atti notificati giovedì u.s. è emerso che Bacciocchi Livio abbia inteso avanzare istanza di patrocinio gratuito nelle cause pendenti con BSM (c.c. 20/2016: appello su azione revocatoria relativa al conferimento in trust della villa sammarinese; c.c. 42/2015: azione di accertamento e condanna conseguente al sequestro sull'appartamento di Riccione; c.c. 448/2014, ossia la causa in oggetto, avente ad oggetto azione di accertamento e condanna inerente ai rapporti bancari di IMMC garantiti da L. Bacciocchi e M. Fantini).

La circostanza assume rilievo in quanto ai sensi della normativa in materia (art. 11 Legge 20 dicembre 1884 s.m.l.) "L'istanza per il patrocinio gratuito dal giorno della sua presentazione **sospende la decorrenza dei termini** prescrizionali e **processuali** fino alla delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, positiva o negativa che sia, in ordine alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio". Si segnala inoltre che ai sensi dell'art. 11 della stessa Legge "**La parte ammessa al patrocinio gratuito è esente dal pagamento dell'imposta giudiziale e di tutte le ulteriori imposte di bollo e di registro su atti da utilizzarsi ai fini di giudizio**". L'eventuale ammissione di controparte al gratuito patrocinio potrebbe dunque consentire a controparte l'utilizzo dell'accordo quadro del 5 aprile 2011 come mezzo di prova (sinora non consentita in ragione della mancata registrazione del medesimo).

<https://owa.bsm.sm/owa/>

16/12/2020

Tuttavia, piuttosto che controdurre nel merito dei presupposti del gratuito patrocinio davanti al Giudice Civile (il quale non è competente a decidere in materia), riteniamo che possa essere più utile - se condividete - effettuare una formale segnalazione al Comitato di Gestione e Valutazione, a cui l'istanza di Bacciocchi è stata rivolta (e a cui compete attestare la sussistenza o meno dello stato di povertà dell'istante).

Restiamo a disposizione e in attesa di Vostro cortese riscontro sul punto.

Cordiali saluti

Buongiorno Marco, concordo, procedete con la formale segnalazione al Comitato di gestione e valutazione al quale si è rivolto Bacciocchi.

Grazie

Ancora.... Perché, se aveva la certezza del proprio credito, il gruppo BSM ha rifiutato più volte qualsivoglia richiesta di attivazione della clausola arbitrale ex art. 41 dell'Accordo Quadro, facendo finta che non esistesse?

Oggetto: riscontro Vostra datata 17 aprile 2019.
Egregi Signori,
non è agevole comprendere il senso della Vostra missiva datata 17 aprile 2019 e pervenuta in data 19 aprile 2019, con la quale viene richiesta l'instaurazione di un "giudizio arbitrale".
Posto che non vi è alcun accordo compromissorio da Voi azionabile nei confronti della scrivente non possiamo che leggere la Vostra missiva alla stregua di una (non chiara) proposta contrattuale, della quale, tuttavia, non siamo interessati ad approfondire i contenuti, per le ragioni già riferite dai nostri Avvocati.
Del resto, la Vostra non costituisce (né potrebbe costituire) atto di avvio di un

Egregi Signori,
non è agevole comprendere il senso della Vostra missiva datata 18 gennaio 2023 e pervenuta in data 20 gennaio 2023, con la quale viene (nuovamente) richiesta l'instaurazione di un "giudizio arbitrale".
Posto che non vi è alcun accordo compromissorio da Voi azionabile nei confronti della scrivente non possiamo che leggere la Vostra missiva alla stregua di una (non chiara) proposta contrattuale, della quale, tuttavia, non siamo interessati ad approfondire i contenuti.

Capitale sociale Euro 37.237.103 i.v.
Iscrizione Trib. N° 2430 del 14/03/2001
C.O.E. SM 00476 - Iscr. Reg. Sog. Autoriz. N° 49
R.E.I. CAP N° IC002- COD. SWIFT: MAOISMSM
Iscritta al Reg. dei PSP n. 2

Banca aderente al Fondo
di Garanzia dei Depositanti
istituito con il DD
n. 111/2011 e s.m.i.

Membro di   Associazione
Bancaria
Italiana

In fondo io ho chiesto solo di fare i conti in base alle pattuizioni concordate.

Articolo 41
- Arbitrato -

41.1 Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata da questo Contratto sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri designati come in appresso.

41.2 La Parte che richiede l'instaurazione del giudizio arbitrale dovrà a pena di inefficacia designare i tre arbitri.

A voi le dovute riflessioni.

Livio Baccocchi